



## LA COMMARA & PARTNERS STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

ROMA, viale Bruno Buozzi, 64 – 00197 | tel.: +39 06 3218140 | [www.studiolacommara.it](http://www.studiolacommara.it)  
MILANO, via Sant'Andrea, 3 – 20121 | tel.: +39 02 76013359 | in partnership with: [www.pglegal.it](http://www.pglegal.it)  
NAPOLI, via G. Melisurgo, 15 – 80133 | tel.: +39 081 18584553 | in partnership with: [www.fpcorporatefinance.eu](http://www.fpcorporatefinance.eu)  
DUBAI, International Business Tower | floor 11, office 1110 | in partnership with: [www.v7group.com](http://www.v7group.com)



### Tax Newsletter n. 2 – Febbraio 2021

1. **Proroga dei termini di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari**
2. **Il c.d. “Decreto Natale” è legge: conferma dei ristori per bar e ristoranti e novità per le locazioni**
3. **Superbonus: le ultime indicazioni dell’Agenzia delle Entrate**
4. **Alcuni chiarimenti dell’Amministrazione finanziaria sintetizzati da Assonime:**
  - 4.1. **Sanzioni verso gli intermediari abilitati in caso di tardiva trasmissione della dichiarazione**
  - 4.2. **Rapporto tra sanzioni per infedeltà dichiarativa e per utilizzo di crediti inesistenti**
  - 4.3. **Istruzioni relative all’ammissione di interpelli multidisciplinari**

## 1. Proroga dei termini di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari.



I contribuenti potranno tirare un sospiro di sollievo almeno fino al prossimo **28 febbraio 2021**, data fino alla quale sono sospesi **i termini in materia di adempimenti e versamenti tributari, riscossione e accertamento**.

Il 31 gennaio 2021 è infatti entrato in vigore il d.l. n. 7/2021 che, nel modificare i termini indicati nell'art. 68, comma 1, del decreto "Cura Italia" (d.l. n. 18/2020), già prorogati dal d.l. n. 3/2021, ha ulteriormente differito al 28 febbraio il termine sospensivo precedentemente fissato al 31 gennaio.



In particolare, sono sospesi i termini dei versamenti delle entrate tributarie e non tributarie scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021, derivanti da:

- (i) cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
- (ii) avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate;
- (iii) avvisi di addebito dell'INPS.

Detti versamenti dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia **entro il 31 marzo 2021**.




Sino al 28 febbraio 2021 sono altresì sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai **pignoramenti presso terzi** effettuati prima della data di entrata in vigore del “decreto Rilancio” e cioè prima del 19.5.2020 fino al 31.12.2020 e dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 3/2021 e quindi dopo il 15.1.2021, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di:

- stipendio,
- salario,
- altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.

Ciò significa che:

- (i) sino al 28 febbraio 2021 le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore esecutato, ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione;
- (ii) a decorrere dal 1° marzo 2021 torneranno ad operare l’obbligo di accantonamento e, quindi, l’obbligo di rendere indisponibili al debitore le somme oggetto di pignoramento e il conseguente obbligo di versamento all’Agente della riscossione.





Il d.l. n. 7/2021 (art. 1, lett. a) modifica inoltre i termini indicati nell'art. 157, comma 1, del "decreto Rilancio" (d.l. n. 34/2020), già differiti dal d.l. n. 3/2021 e pertanto i seguenti **atti impositivi**:

- avvisi di accertamento;
- atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni;
- atti di recupero dei crediti di imposta;
- avvisi di liquidazione;
- avvisi di rettifica e liquidazione,

per i quali i termini di decadenza sono scaduti tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020 potranno essere notificati nel periodo compreso tra il **1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022** (anziché dal 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022). Restano esclusi i casi di indifferibilità e urgenza.

Anche **gli atti, le comunicazioni e gli inviti** saranno inviati o messi a disposizione nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022 (anziché tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022), salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. Trattasi, nello specifico dei seguenti atti:

- comunicazioni di irregolarità a seguito di controlli automatici in materia di imposte sui redditi (art. 36-*bis* del d.p.r. n. 600/1973);
- comunicazioni di irregolarità a seguito di controlli formali in materia di imposte sui redditi (art. 36-*ter* del d.p.r. n. 600/1973);
- comunicazioni di irregolarità a seguito di controlli automatici in materia di IVA (art. 54-*bis* del d.p.r. n. 633/1972);
- invito all'adempimento in caso di irregolarità nelle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (art. 21-*bis* del d.l.n. 78/2010);
- atti di accertamento dell'addizionale erariale della tassa automobilistica (art. 23 d.l. n. 98/2011);
- atti di accertamento delle tasse automobilistiche (T.U. n. 39/1953 e art. 5 d.l. n. 953/1982);
- atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l'utilizzo di telefoni cellulari (art. 21 della Tariffa, allegata al d.p.r. n. 641/1972).

I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento sono prorogati di quattordici mesi relativamente alle seguenti dichiarazioni:

- (i) dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione (artt. 36-*bis* d.p.r. n. 600/1973 e 54-*bis* d.p.r. n. 633/1972);
- (ii) dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell'anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 d.p.r. n. 917/1986;
- (iii) dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale (art. 36-*ter* d.p.r. n. 600/1973).

## 2. Il c.d. “decreto Natale” è legge: conferma dei ristori per bar e ristoranti e novità per le locazioni.

Il d.l. 18 dicembre 2020, n. 172 (c.d. “decreto Natale”) è stato convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 2021, n. 6, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19.



Come ben noto, i molteplici DPCM adottati per far fronte alla pandemia hanno determinato la limitazione o la chiusura di alcune attività sul territorio nazionale e/o regionale. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati da queste misure restrittive, in particolar modo le attività alberghiere e di ristorazione, è stato



riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di euro 455 milioni per l'anno 2020 e di euro 190 milioni per l'anno 2021, purché dichiarino che tale attività sia svolta come attività prevalente.

Tale contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020.

Inoltre, sono state introdotte novità in relazione al credito di imposta per canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo di seguito indicate.

In specie, l'art. 2-bis, nel modificare l'art. 28, comma 5, del d.l. n. 34/2020, ha previsto un credito di imposta per gli immobili ad uso non abitativo dell'ammontare mensile del canone di locazione (nonché di leasing o di concessione) a favore di alcuni soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a euro 5 milioni, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi (nel mese di riferimento di almeno il 50%).

Analogo credito di imposta spetta alle strutture alberghiere, termali e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator indipendentemente sia dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente e sia dal limite di euro 5 milioni appena richiamato.

La legge di bilancio 2021 ha riformulato l'ultimo periodo dell'art. 28, comma 5, d.l. 34/2020, come segue: *“Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, il credito d'imposta spetta fino al 30 aprile 2021”*. Nulla cambia per i soggetti diversi dalle imprese operanti in ambito turistico: questi ultimi beneficiano del credito di imposta relativo ai mesi da marzo a giugno 2020, e da ottobre a dicembre 2020, alle condizioni previgenti.

### **3. Superbonus: le ultime indicazioni dell'Agenzia delle Entrate.**

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 83 del 3.2.2021, è tornata a fornire ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina applicativa dell'agevolazione “superbonus”, prevista dall'art. 119 del d.l. 19.5.2020, n. 21.

Nello specifico, l’Agenzia, interrogata circa i requisiti soggettivi del superbonus, ha precisato che, affinché le strutture oggetto di interventi possano rientrare nell’alveo agevolativo, queste debbono essere costituite necessariamente in condomini.

A tal riguardo, l’Agenzia ha richiamato un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale la nascita del condominio è da considerarsi automatica, senza che vi sia necessità di alcuna specifica deliberazione, dal momento in cui più soggetti decidano di costruire su un suolo comune ovvero quando l’unico proprietario di un edificio ceda a terzi piani o porzioni di piano di tale immobile in proprietà esclusiva, realizzando l’oggettiva condizione del frazionamento.

#### **4. Alcuni chiarimenti dell’Amministrazione finanziaria sintetizzati da Assonime.**

Con la circolare n. 1 del 26 gennaio 2021 Assonime (l’associazione fra le società italiane per azioni) ha analizzato i contenuti di alcuni documenti di prassi pubblicati dall’Amministrazione finanziaria nel mese di dicembre 2020.

Di seguito si forniscono gli elementi principali emergenti dalla consultazione di tale prassi interpretativa, sulla base dello schema fornito dalla stessa circolare Assonime.

##### **4.1 Sanzioni verso gli intermediari abilitati in caso di tardiva trasmissione della dichiarazione.**

La prima parte dell’analisi fornita da Assonime riguarda i contenuti della Risoluzione n. 82/E del 24.12.2020, nella quale l’Agenzia delle Entrate, al primo punto, in risposta ad un quesito formulato da una società contribuente, si è espressa con riguardo alla tematica delle sanzioni



previste per gli intermediari abilitati i quali, beneficiando della riduzione delle sanzioni previste dall’art. 13 del d.l. 18.12.1997, n. 472 (c.d. “ravvedimento operoso”), avessero presentato la dichiarazione dei redditi con un ritardo inferiore a 30 giorni.



Nella circolare l’Agenzia ha confermato la possibilità, in tale circostanza, di fruire sia della riduzione da ravvedimento operoso, sia del dimezzamento delle sanzioni previsto dell’art. 7-bis del d.lgs. n. 472/1997, in caso, appunto, di trasmissione della dichiarazione con ritardo inferiore ai 30 giorni.

Pertanto, nella circostanza appena rappresentata, la sanzione, dimezzata ai sensi dell’art. 7-bis del d.lgs. 472/1997, potrà essere ulteriormente ridotta ad 1/10.

#### **4.2 Rapporto tra le sanzioni per infedeltà dichiarativa e per utilizzo di crediti inesistenti.**


La stessa risoluzione n. 82/E del 24.12.2020 ha fornito un’ulteriore utile chiarimento in merito al rapporto tra le sanzioni previste per infedeltà dichiarative e quelle concernenti l’utilizzo in compensazione di crediti IVA che, a seguito della rettifica della dichiarazione, siano risultati inesistenti.

A tal riguardo l’Agenzia, richiamando il contenuto della precedente circolare n. 36/E dell’8.5.2018, ha precisato che, nel caso in cui, a seguito di una rettifica dichiarativa, un credito IVA risulti essere inesistente, il contribuente dovrà ravvedersi unicamente per la violazione relativa all’infedele dichiarazione e non anche per quella relativa all’utilizzo di crediti inesistenti.

Da tale chiarimento conseguono importanti effetti sotto il profilo punitivo, in quanto l’unica sanzione applicabile al caso di specie è quella prevista dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 471/1997, da calcolare avendo riguardo al maggior credito indebitamente utilizzato e del conseguente maggior debito tributario, in quanto tale sanzione *“assorbe [...] sia quella dell’omesso versamento del tributo che quella per la compensazione di crediti inesistenti”*.

#### **4.3 Istruzioni relative all’ammissione di interpelli multidisciplinari.**

Un ulteriore documento oggetto dell’analisi di Assonime è la circolare n. 31 del 23.12.2020.



In tale documento l’Agenzia delle Entrate, nel prendere atto delle varie indicazioni contraddittorie fornite in passato, dispone alcune linee guida, applicabili a decorrere dal 23.12.2020, riguardanti l’ammissibilità e l’istruttoria di quegli interpelli c.d. multidisciplinari nei quali il

contribuente richieda all’Amministrazione finanziaria un pronunciamento tecnico che in parte esuli le competenze dell’ufficio interpellato.

Nello specifico viene chiarito che sono da reputarsi inammissibili gli interpelli che costituiscono mere richieste di parere tecnico<sup>1</sup>.

Nel caso in cui, invece, l’interpello sia regolarmente redatto, ma contenga quesiti di competenza non dell’Agenzia delle Entrate, ma di altro ufficio della Pubblica Amministrazione, tale interpello sarà istruito in modalità diverse a seconda che il contribuente:

- abbia allegato all’interpello il propedeutico parere dell’ufficio della Pubblica Amministrazione effettivamente competente in materia;
- non abbia allegato alcun parere.

Nel primo caso l’Agenzia delle Entrate riterrà ammissibile l’interpello e lo istruirà secondo le modalità ordinarie.

Nel secondo caso, invece, provvederà a rispondere esclusivamente sulla parte tributaria del quesito, nulla aggiungendo circa le questioni non di sua specifica competenza.

---

<sup>1</sup> In specie, le richieste “*aventi ad oggetto esclusivamente la riconducibilità di una determinata attività nell’ambito applicativo della disciplina agevolativa, configurando nella sostanza una richiesta di parere tecnico [...] sono escluse dall’area di applicazione dell’interpello*”.



Lo **Studio Legale e Tributario La Commara & Partners** nasce dalla volontà del fondatore di creare una dinamica struttura multidisciplinare composta da avvocati e dottori commercialisti, con sedi in Roma, Milano, Napoli e Dubai che offre servizi professionali altamente qualificati di consulenza e assistenza fiscale, legale e aziendale. Lo Studio, fondato nel 2001 dall'Avv. Umberto La Commara, è costituito da un team di professionisti che hanno maturato elevate competenze in diverse aree di attività e precisamente: fiscalità delle imprese, consulenza tributaria in sede di verifiche e controlli fiscali, difesa del contribuente nelle controversie dinanzi alle Commissioni tributarie ed alla Suprema Corte di Cassazione, operazioni societarie straordinarie e M&A, modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 8.6.2001, n. 231 nonché revisione legale, consulenza contabile e amministrativa.

Ci occupiamo, inoltre, di consulenza ed assistenza processuale in materia di diritto civile e diritto penale.

Il metodo utilizzato per la consulenza e difesa in giudizio è incentrato sulla relazione “personalizzata” con ogni tipologia di cliente, dalle piccole, medie e grandi imprese alle persone fisiche e caratterizzato da alta specializzazione dei professionisti che associano competenze a tempestività e creatività, curando ogni dettaglio, con il fine di poter offrire una consulenza completa, efficace e multidisciplinare.



*La presente newsletter contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio La Commara & Partners non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando la presente newsletter.*



**Edizione a cura dei professionisti:**

**Avv. Roberta Dorotea Roscigno**

**Avv. Emilio Costarella**

**Avv. Maria Paola Ferraro**

**Dott. Valentina Lupi**

**Dott. Francesco Santori**

**Dott. Marco Caprini**

**Dott. Virginia Fiori**



**LA COMMARA & PARTNERS**  
**STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO**

**CONTATTI:**

Roma: Viale Bruno Buozzi, 64 – 00197 | tel: +39063218140

Milano: Via Sant'Andrea, 3 – 20121 | tel: +390276013359

[r.rosigno@studiolacommara.it](mailto:r.rosigno@studiolacommara.it)

[e.costarella@studiolacommara.it](mailto:e.costarella@studiolacommara.it)

[p.ferraro@studiolacommara.it](mailto:p.ferraro@studiolacommara.it)

[v.lupi@studiolacommara.it](mailto:v.lupi@studiolacommara.it)

[f.santori@studiolacommara.it](mailto:f.santori@studiolacommara.it)

[m.caprini@studiolacommara.it](mailto:m.caprini@studiolacommara.it)

[v.fiori@studiolacommara.it](mailto:v.fiori@studiolacommara.it)